

Legge regionale 3 luglio 1984, n. 32.

**Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario 1984 di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7, di approvazione del bilancio sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento	+127.590.282.646	+	7.511.140.530
--------------------------	------------------	---	---------------

Variazioni in diminuzione	—	—	—
------------------------------	---	---	---

Variazione netta come da allegata tabella n. 1 di variazione al bilancio, parte entrata.	+127.590.282.646	+	7.511.140.530
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---	---------------

**Art. 2**

Allo stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario 1984 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7, di approvazione del bilancio, sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento	+157.512.161.573	+	162.016.281.967
--------------------------	------------------	---	-----------------

Variazioni in diminuzione	— 29.921.878.927	—	154.505.141.437
------------------------------	------------------	---	-----------------

Variazione netta come da allegata tabella n. 2 di variazione al bilancio, parte spesa.	+127.590.282.646	+	7.511.140.530
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---	---------------

**Art. 3**

Al bilancio di previsione pluriennale 1984-1986 approvato con l'art. 21 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni nette:

Entrate	1984	+127.590.282.646
Entrate	1985	—
Entrate	1986	— 723.750.000
Spese	1984	+127.590.282.646
Spese	1985	—
Spese	1986	— 723.750.000

che costituiscono la risultante algebrica delle variazioni esposte analiticamente nelle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla presente legge.

**Art. 4**

L'avanzo presunto di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 a norma dello art. 18 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7, è elevato da L. 340.644.596.139 a L. 467.234.878.785.

— La quota di cui alla lettera a) del secondo comma dello stesso articolo, è ridotta da L. 57.792.442.969 a lire 40.315.162.763 per effetto delle seguenti diminuzioni:

Cap. 11910	per L.	—	7.693.510
Cap. 14910	per L.	—	239.445.101
Cap. 45910	per L.	—	1.739.123.911
Cap. 45920	per L.	—	2.302.275.034
Cap. 71920	per L.	—	13.188.742.650

— La quota di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo è elevata da L. 92.009.456.650 a lire 118.138.630.957 per effetto delle seguenti variazioni:

Cap. 2320	per L.	+	1.092.104.026
Cap. 10510	per L.	+	67.711.700
Cap. 11508	per L.	—	20.366.440
Cap. 12308	per L.	—	5.000.000.000
Cap. 14506	per L.	—	73.096.250
Cap. 15540	per L.	+	44.375.600
Cap. 20064	per L.	+	100.000.000
Cap. 31014	per L.	+	200.000.000
Cap. 45234	per L.	+	972.000.000
Cap. 45630	per L.	+	2.000.000.000
Cap. 45640	per L.	+	400.000.000
Cap. 50210	per L.	—	500.000.000
Cap. 50506	per L.	+	1.848.557.071
Cap. 50630	per L.	—	1.500.000.000
Cap. 51030	per L.	—	200.000.000
Cap. 52202	per L.	+	1.753.474.190
Cap. 60004	per L.	+	9.471.426.959
Cap. 60006	per L.	+	3.415.647.689
Cap. 60010	per L.	+	1.585.912.803
Cap. 60012	per L.	+	9.471.426.959
Cap. 71240	per L.	+	1.000.000.000

— La quota di cui alla lettera c) del secondo comma dello stesso articolo è elevata da L. 94.373.782.060 a lire 202.675.218.564 per effetto delle seguenti variazioni:

Cap. 10051	per L.	—	12.991.520
Cap. 11519	per L.	—	215.030
Cap. 11583	per L.	—	94.868.000
Cap. 11585	per L.	—	60.342.659
Cap. 11823	per L.	—	217.000.000
Cap. 12123	per L.	+	38.649.100
Cap. 12509	per L.	—	854.700.000
Cap. 12555	per L.	—	60.000.000
Cap. 12571	per L.	+	1.428.358.000
Cap. 14511	per L.	—	29.985.000
Cap. 15525	per L.	—	439.607.215
Cap. 50505	per L.	+	926.871.443
Cap. 50151	per L.	+	1.445.000.000
Cap. 53205	per L.	+	2.066.058.203
Cap. 53215	per L.	—	14.045.417
Cap. 60021	per L.	+	42.040.452.214
Cap. 60023	per L.	+	62.179.802.385
Cap. 61033	per L.	—	40.000.000

— La quota di cui alla lettera d) del secondo comma dello stesso articolo è ridotta da L. 6.115.000.000 a lire 6.107.618.810 per effetto della seguente variazione:

Cap. 11019 per L. — 7.381.190

— La quota di cui all'ultimo comma dello stesso articolo è elevata da L. 90.353.914.460 a L. 99.998.247.691 per effetto delle seguenti aggiunte:

Cap. 3420 per L. 20.000.000  
 Cap. 3422 per L. 70.000.000  
 Cap. 3424 per L. 30.000.000  
 Cap. 13150 per L. 5.000.000  
 Cap. 31016 per L. 240.000.000  
 Cap. 70040 per L. 100.000.000  
 Cap. 70102 per L. 250.000.000  
 Cap. 71022 per L. 700.000.000  
 Cap. 80010 per L. 3.000.000.000  
 Cap. 80020 per L. 2.775.000.000  
 Cap. 87010 per L. 2.454.333.231

Art. 5

Gli impegni di spesa del 1983 e del 1984 delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3471, n. 4785 del 1980, n. 3114, e n. 5140 del 1981, n. 4739 e n. 4740 del 1982 relativi all'ex capitolo n. 2040 del bilancio 1982, che è stato sdoppiato con legge regionale 31 gennaio 1983 n. 7 nei capitoli n. 21410 e n. 21250, sono imputati al capitolo 21250.

Art. 6

Nel testo dell'art. 14 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 28 «Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione della cultura veneta tra gli emigrati» è apportata la seguente rettifica per errore materiale:  
 Cap. 70174 anziché cap. 70172

Art. 7

Nel testo dell'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 54 «Interventi della Regione del Veneto nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è apportata la seguente rettifica di errore materiale:  
 Cap. 61364 anziché cap. 61360.

Art. 8

Nel testo dell'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7, è apportata la seguente rettifica per errore materiale:  
 Capitoli 61402, 61404 e 61406 anziché 61404 - 61406.

Art. 9

La descrizione del capitolo 009825 dell'entrata del bilancio 1984, viene così sostituita «Ritenuta per conto terzi».

Art. 10

Le norme finanziarie delle leggi regionali 23 dicembre 1983, n. 60; 23 dicembre 1983, n. 61; 23 dicembre 1983, n. 65; 3 gennaio 1984, n. 1; 10 gennaio 1984, n. 4 e 10 gennaio 1984, n. 5, sono modificate e sono rettificati i numeri dei capitoli delle precitate leggi regionali 3 gennaio 1984, n. 1 e 10 gennaio 1984, n. 5 rispettivamente in n. 7010 e n. 3426 come da allegata tabella n. 2 di variazione al bilancio, parte spese.

Art. 11

Sono approvate le deliberazioni n. 13 del 17 febbraio 1984 e dell'I.R.S.E.V. e n. 41 del 17 marzo 1984 dell'E.S.U. di Venezia relativa a variazioni di Bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Art. 12

E' approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e il Bilancio pluriennale 1984-1986 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto — E.S.A.V.

—, nelle seguenti risultanze complessive di entrata e di spesa:

attività di sviluppo		Pluriennale	
Competenza	Cassa	(lire)	
(lire)	(lire)	1984	1985
38.840.000.000	75.528.300.000	38.840.000.000	37.005.500.000
		1986	40.349.000.000

— gestioni speciali

Competenza		Pluriennale	
(lire)	(lire)	(lire)	
1984	1985	1986	
1.256.825.759	1.486.070.000	1.256.825.000	980.000.000
		1.010.000.000	

Art. 13

L'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 7, è così sostituito:

«Per l'anno 1984 l'Ente di Sviluppo Agricolo per il Veneto (E.S.A.V.) è autorizzato a concedere la propria fidejussione sulle operazioni previste dall'art. 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni fino a un importo massimo di lire 70 miliardi di cui lire 20 miliardi per operazioni di credito agrario di miglioramento, lire 40 miliardi per operazioni di credito agrario di esercizio e lire 10 miliardi per operazioni di credito ordinario di gestione, in linea capitale.

La garanzia è prestata entro i limiti sottospesificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:

1) Mutui agrari di miglioramento	80 per cento
2) Prestiti agrari di conduzione	80 per cento
3) Prestiti agrari di dotazione	70 per cento
4) Prestiti agrari per acquisto di cose utili alle aziende dei soci	100 per cento
5) Prestiti agrari per anticipazioni ai soci	70 per cento
6) Prestiti ordinari per necessità di gestione	100 per cento».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 luglio 1984

Bernini